

Disciplinare dei rapporti tra l'Azienda Sociosanitaria Ligure 5 e gli avvocati incaricati della sua rappresentanza e difesa in giudizio, nonché della tutela legale dei suoi dipendenti e amministratori (secondo quanto previsto dai CC.CC.NN.LL. di settore e dalla Legge Regionale 28.12.2017, n.29) e per occasionali incarichi di consulenza giuridica.

Ambito di applicazione.....	1
Conferimento degli incarichi.....	1
Svolgimento degli incarichi.....	2
Remunerazione degli incarichi.....	3
Incarichi rientranti nella L.R. ligure n.28 del 2011.....	5
Patrocinio legale dei dipendenti.....	6
Revoca o rinuncia.....	6
Altre condizioni.....	7
Disposizioni transitorie e finali.....	7

Ambito di applicazione

Il presente disciplinare regola i rapporti tra l'Azienda e l'avvocato incaricato della difesa e rappresentanza giudiziale della stessa nei singoli contenziosi, nonché gli incarichi conferiti per occasionali consulenze giuridiche, aventi le caratteristiche previste dall'art.56, c.1, lett. H, n.2, e gli incarichi di patrocinio legale affidati dai suoi dipendenti e amministratori, i cui oneri sono a carico di ASL5 in base alla contrattazione collettiva di settore e alla norme nazionali e regionali di riferimento.

La sottoscrizione del presente disciplinare costituisce condizione imprescindibile per l'inserimento nell'elenco aziendale di avvocati, tra i quali l'Azienda sceglierà, di volta in volta e previa deliberazione, colui al quale affidare la sua rappresentanza e difesa giudiziale, o l'occasionale incarico di consulenza legale; tra i legali iscritti nel detto albo, inoltre, i suoi dipendenti e amministratori potranno scegliere un professionista a cui affidare il loro patrocinio legale con oneri direttamente a carico di ASL5 (nelle forme e i limiti consentiti dalla contrattazione collettiva e dalla legislazione vigente).

Dalla sottoscrizione del presente disciplinare non discende alcun obbligo per ASL5 di conferire incarichi al legale che lo sottoscrive, così come non sorge alcun obbligo per l'avvocato di accettare gli incarichi che l'Azienda intenderà proporgli: la difesa e rappresentanza dell'Azienda nei singoli contenziosi sarà oggetto di conferimento fiduciario in base alle caratteristiche del contenzioso.

Conferimento degli incarichi

Gli incarichi di patrocinio legale vengono affidati dall'Azienda attraverso apposita deliberazione di conferimento di incarico del Direttore Generale, una copia della quale, dopo la sua approvazione, viene trasmessa all'avvocato incaricato, unitamente alla procura alle liti sottoscritta dal detto Direttore Generale, quale legale rappresentante *pro-tempore* dell'Azienda: l'incarico è da intendersi conferito solo con l'approvazione della detta deliberazione e la sottoscrizione del relativo mandato alle liti; prima di tale momento, l'avvocato è reso consapevole che si tratta di una mera proposta di incarico che l'ufficio legale formula al Direttore Generale, il quale non è vincolato a dare seguito alla stessa, potendo egli decidere di scegliere un altro legale oppure di non conferire l'incarico ad alcuno, optando per una soluzione diversa da quella giudiziale.

Allo scopo di consentire all'ufficio legale la predisposizione della proposta di deliberazione di conferimento dell'incarico, da portare all'approvazione del Direttore Generale, l'avvocato, a cui l'ufficio legale intende proporre l'incarico, trasmette, il prima possibile e, comunque, entro massimo 5 giorni dalla richiesta, tramite *e-mail*, all'ufficio legale un preventivo delle sue competenze, nel quale rende noto obbligatoriamente, in forma scritta, il grado di complessità dell'incarico, fornisce tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e indica anche i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. Il preventivo deve essere formulato secondo le previsioni del presente disciplinare e indicare per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi, nonché, se necessaria, i costi della domiciliazione, con indicazione del nominativo e dell'indirizzo dell'avvocato presso il quale si intende eleggere domicilio. Al medesimo fine, il legale deve sottoscrivere una dichiarazione con la quale attesti l'assenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e di conflitto di interessi (anche potenziale) rispetto al singolo incarico allo stesso proposto.

Ricevuto il preventivo, l'Azienda valuterà la congruità del compenso richiesto e, se lo riterrà congruo in base ai parametri indicati nel presente disciplinare, procederà a predisporre la proposta di deliberazione di incarico da portare all'approvazione del Direttore Generale: solo dopo tale approvazione, il Direttore Generale procederà alla sottoscrizione del mandato alle liti e il relativo incarico si intenderà conferito.

Svolgimento degli incarichi

In tempo utile alla costituzione in giudizio, l'Azienda fornisce all'avvocato tutta la documentazione in proprio possesso relativa al contenzioso allo stesso affidato. E', invece, onere dell'avvocato chiedere tempestivamente all'Azienda tutte le altre eventuali informazioni e documenti ritenuti utili o necessari per il miglior svolgimento dell'incarico affidato.

Pur nella libertà che la legge riconosce al professionista nello svolgimento dell'incarico, resta inteso che ogni decisione in merito alle posizioni affidate dovrà avere il consenso e l'adesione dell'Azienda, che manifesterà la sua opinione attraverso il Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali.

Sarà cura dell'avvocato fornire tempestivamente ogni informazione, tramite *e-mail*, sull'evolversi del giudizio, facendo pervenire all'ufficio legale un costante aggiornamento dello stato della causa e trasmettendo al predetto ufficio ogni documento utile alla piena conoscenza della causa. A titolo esemplificativo, dovranno essere tempestivamente trasmessi i seguenti atti: verbali di udienza, consulenze d'ufficio e di parte, provvedimenti del Giudice di qualsiasi natura essi siano, atti depositati sia dal legale incaricato che da controparte.

E', inoltre, onere dell'avvocato comunicare fatti e circostanze nuove e/o non conosciute in precedenza, tali da sconsigliare, sotto il profilo economico e/o giuridico, il proseguimento del giudizio e consigliare l'adesione a una proposta conciliativa del giudice o di controparte oppure tali da far propendere per la formulazione di una proposta conciliativa da parte di ASI a controparte: il legale supporterà l'Azienda affinché venga assunta la migliore decisione a tutela della stessa, fornendo la propria opinione in merito in forma scritta.

In ogni caso, l'avvocato, sia al momento del conferimento dell'incarico che durante lo svolgimento dello stesso, deve evidenziare all'ufficio legale i punti di forza e di debolezza della difesa aziendale, nonché eventuali problematiche che potrebbero emergere in seguito, suggerendo all'Azienda le migliori iniziative da assumere.

Qualora dovesse essere utile o necessario, per la migliore tutela degli interessi dell'Azienda, l'avvocato può ricorrere a specifiche professionalità distinte dalla sua (a esempio: consulenti per perizie), previa intesa con l'Azienda: è di esclusiva competenza di

quest'ultima la scelta e la nomina del professionista, eventualmente indicato dal legale. L'Azienda provvede, al termine dell'incarico, a liquidare direttamente le competenze del professionista prescelto e dalla stessa previamente e formalmente nominato.

Infine, è onere dell'avvocato relazionarsi con il domiciliatario scelto per la costituzione in giudizio nei fori diversi da quello di appartenenza, qualora la presenza di esso sia necessaria; nel caso in cui sia possibile la domiciliazione digitale, questa deve essere preferita (salvo motivate ragioni che il legale deve relazionare all'Azienda). La scelta del professionista, di cui il legale incaricato intende avvalersi come domiciliatario, deve essere approvata dall'ufficio legale aziendale, che valuterà anche la congruità del compenso preventivato per tale attività secondo i parametri del presente disciplinare.

Remunerazione degli incarichi

L'avvocato, nell'elaborazione del preventivo delle proprie competenze professionali, deve attenersi al valore indicato nella tabella allegata al D.M. n.55 del 2014 ss.mm.ii. relativo al tipo e al valore della causa, a lui proposta, diminuito del 50% (ossia sono riconosciuti quelli che vengono definiti nel linguaggio comune "minimi tariffari"). Nel caso sia necessaria la nomina di un domiciliatario, il compenso è limitato alle sole fasi processuali che il domiciliatario ha effettivamente seguito, rapportato alle prestazioni concretamente svolte ed è fissato nel 20% di quello riconosciuto al legale incaricato per le dette fasi.

Il preventivo deve essere redatto in base alla tipologia della causa promossa e del valore della controversia desumibile dall'atto giudiziario di parte attrice. Nel caso di causa di valore indeterminabile, l'ufficio legale valuterà in contraddittorio con l'avvocato la complessità del giudizio per decidere lo scaglione della tabella del D.M. n.55 del 2014 applicabile. Si terrà conto del valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, soltanto quando risulta manifestamente diverso da quello indicato da controparte.

Ferma l'applicazione dei cosiddetti valori minimi tariffari, quando in una causa sono presenti più controparti, aventi la stessa posizione processuale, il compenso è di norma unico in caso di identità di posizione processuale dei vari soggetti e di prestazione professionale che non comporta l'esame di specifiche e distinte posizioni. Quando, invece, sono presenti differenti posizioni processuali e rilevanti diversità che richiedono differenti approcci giuridici, il compenso, previo contraddittorio con l'ufficio legale, può essere aumentato nel limite massimo del 50% in base al numero di soggetti oltre il primo, salvo casi eccezionali che saranno oggetto di specifica motivazione e contraddittorio tra l'ufficio legale e l'avvocato. L'ufficio legale si riserva di valutare la congruità e proporzionalità dell'aumento richiesto, prima di proporre al Direttore Generale in conferimento dell'incarico.

Qualora l'avvocato ritenga di doversi discostare dai parametri sin qui esposti, deve motivarne le ragioni in forma scritta contestualmente all'invio del preventivo. L'Azienda si riserverà di valutare sia le motivazioni che la congruità del compenso richiesto e, in base a tale valutazione, deciderà se proporre al Direttore Generale il conferimento dell'incarico.

L'avvocato può chiedere, in esito alle singole fasi della causa, acconti sul compenso pattuito, i quali saranno detratti dalla fattura definitiva, che verrà emessa a incarico completato.

Il compenso complessivo richiesto dall'avvocato, al termine dell'incarico, non può superare quello indicato nel preventivo e nella deliberazione di incarico, salvo sopravvenute, non prevedibili, eccezionali e motivate ragioni che l'avvocato indicherà dettagliatamente. Sarà cura dell'Azienda valutare la congruità e ragionevolezza della richiesta in contraddittorio con il legale incaricato, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate,

ferma restando l'impossibilità di prevederle al momento della formulazione del preventivo.

All'avvocato incaricato viene riconosciuto il compenso per le fasi effettivamente svolte e nei limiti del preventivo pattuito e ciò anche nel caso in cui ci sia una quantificazione da parte del giudice nel provvedimento emesso al termine del giudizio e questa risulti inferiore a quanto preventivato dal professionista; nel diverso caso in cui il giudice liquidi, a favore dell'Azienda, a titolo di spese di lite un importo superiore a quello pattuito, l'avvocato ha diritto all'intero compenso liquidato dal giudice solo dopo che esso è stato recuperato e versato ad ASL da controparte. Fino a tale momento, al legale verrà corrisposta la somma pattuita. Fermo restando ciò, qualora venga recuperata solo una parte dell'importo superiore a quello pattuito, il legale avrà diritto solo a essa e soltanto dopo l'effettivo incasso della stessa da parte dell'Azienda, oltre ovviamente alla somma preventivata e deliberata. Resta inteso che, se nei successivi gradi di giudizio la statuizione sulle spese sarà oggetto di riforma, tra ASL e il legale incaricato saranno concordate le eventuali compensazioni che si renderanno necessarie. L'avvocato è consapevole che, nel caso in cui si disinteressasse del recupero delle somme e queste vengano recuperate esclusivamente grazie all'ufficio legale aziendale e/o di altri avvocati, alcuna somma verrà a lui riconosciuta in aggiunta a quelle pattuite da preventivo. Il legale incaricato deve farsi parte attiva nel recupero delle spese di lite, provvedendo a fare una prima richiesta a controparte degli importi riconosciuti dal giudice ad ASL e supportando la stessa nelle decisioni da assumere per il concreto e tempestivo recupero delle somme dovute: in caso si renda necessario procedere esecutivamente, ASL5 procederà a formale incarico in tal senso secondo le modalità previste dal presente disciplinare.

Al legale incaricato l'Azienda riconosce il rimborso forfettario delle spese come previsto dal D.M. 55/2014 e ss.mm.ii.; in caso di ulteriori spese, le stesse devono essere, per quanto possibile, inserite in preventivo e vengono pagate dall'Azienda soltanto se debitamente documentate. Le spese di trasferta sono riconosciute, nei limiti previsti dalla legge per i dipendenti pubblici, per le sole attività da svolgersi all'esterno del distretto della Corte di Appello in cui ha sede lo studio del professionista incaricato.

Se il processo non giunge alla sua fine naturale per qualsiasi causa o sopravvengono cause estintive, al momento dell'emissione del preavviso di parcella, il compenso (che era stato indicato in preventivo) deve essere ridotto e parametrato all'attività effettivamente svolta. Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, il compenso per tale attività è determinato nella misura pari a quello previsto per la fase decisionale, fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta.

Impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni arrecati all'Azienda, il compenso concordato può essere oggetto di riduzione in caso di gravi condotte pregiudizievoli dei diritti processuali dell'Azienda da parte del legale incaricato (es. costituzione fuori termini, mancato deposito di atti, etc.). Nel caso di dichiarata responsabilità processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, il compenso è ridotto del 75 per cento rispetto a quello altrimenti spettante. Nei casi d'inammissibilità, improponibilità o improcedibilità della domanda il compenso è ridotto, ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione della sentenza riconducibili a colpa imperizia e/o negligenza del professionista, nella misura del 50 per cento.

L'avvocato incaricato è consapevole che l'incarico, e il correlativo impegno di spesa, viene conferito fiduciarmente allo stesso e ogni delega congiunta/disgiunta ad altri avvocati in ragione di normali esigenze organizzative di studio, non comporta in alcun modo ed alcun titolo impegno ulteriore di spese per l'Azienda e che il detto avvocato manleva l'Azienda, con l'accettazione dell'incarico, da qualsivoglia onere e/o spesa ulteriore derivante dalla co-difesa rimanendo gli stessi integralmente ed esclusivamente a carico del conferitario.

Relativamente agli incarichi di costituzione della parte civile, del responsabile civile e del civilmente obbligato in un procedimento penale, affidati da ASL5, si applicano i parametri previsti dalle tabelle allegate al D.M. n.55 del 2014 e ss.mm.ii., diminuiti del 50%

(ossia sono riconosciuti i cosiddetti “valori minimi”).

Per richiedere il proprio compenso (sia in acconto che a saldo), l'avvocato deve inviare, tramite *e-mail*, all'ufficio legale un dettagliato preavviso di parcella relativo all'importo che intende fatturare. L'Azienda, esaminato il preavviso e valutatane la congruità con il preventivo ricevuto, procede agli adempimenti amministrativi volti alla liquidazione. Effettuati questi, chiede all'avvocato l'emissione della fattura elettronica, comunicando allo stesso ogni informazione utile all'invio della stessa. Alla ricezione della fattura elettronica provvede al pagamento. Le fatture saranno pagate entro 60 giorni dal ricevimento, fatte salve eventuali situazioni di riscontrate irregolarità nella fattura che saranno contestate formalmente; in tal caso, verrà liquidata la quota parte non oggetto di contenzioso. L'avvenuto pagamento non pregiudica, comunque, la possibilità di recupero di somme che, sulla base dei controlli effettuati, risultassero non dovute o dovute solo in parte. L'avvocato è consapevole che, ai sensi dell'art.25 del D.L. n.66 del 2014, convertito dalla legge n.89 del 2014, la fatturazione deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, come previsto dall'art.1, comma 19, della L.n.244 del 2007 e con le modalità di cui al D.M. n.55 del 2013, in quanto applicabili. Il legale è, altresì, consapevole dell'applicazione, al momento del pagamento, delle procedure previste dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e dell'art.48-*bis* del d.P.R. n.602 del 1973.

Incarichi rientranti nella L.R. ligure n.28 del 2011

A far data dall'entrata in vigore della L.R. n.28 del 2011, Regione Liguria ha deciso per la gestione diretta del rischio derivante da R.C.T./R.C.O., quale misura analoga alla copertura assicurativa, la cui legittimità è riconosciuta dall'art.10, co.1, della L.n.24 del 2017 e ha, a tal fine, costituito un fondo speciale regionale destinato al finanziamento degli esborsi che le Aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale debbono sostenere per la gestione, anche giudiziale, dei sinistri.

In attuazione della detta legge, Regione Liguria, con D.G.R. n.102 del 2014, ha adottato un protocollo regionale che individua i soggetti istituzionali coinvolti nella gestione delle richieste risarcitorie, i rapporti tra gli stessi e i compiti a ognuno di essi attribuiti. Per quel che è di interesse per il presente disciplinare, in base alle previsioni della citata normativa regionale, l'incarico di patrocinio legale è proposto al legale, individuato da ASL tra gli iscritti al proprio albo, dal *Loss Adjuster pro-tempore*, il quale, valutata la congruità del compenso chiesto e l'assenza di situazione di conflitto di interessi, chiede all'ufficio legale di predisporre la deliberazione di incarico da portare all'approvazione del Direttore Generale. Il legale incaricato, nella trattazione della causa, deve attenersi alle previsioni della D.G.R. n.102 del 2014, che si allega al presente disciplinare, e rispettare le decisioni prese in sede dei Comitati Gestione Sinistri (regionale e di Area Ottimale), ai lavori dei quali deve prestare il proprio supporto legale, fornendo in forma scritta, tramite *e-mail*, le proprie valutazioni e osservazioni al *Loss Adjuster* e ai competenti Uffici di ASL5. In tutto il corso dell'incarico, l'avvocato tiene costantemente aggiornati questi ultimi dell'evolversi del contenzioso, trasmettendo loro ogni atto e documento necessario alla piena conoscenza del contenzioso. Se, nel corso del giudizio ovvero all'esito dell'espletamento della C.T.U., il legale incaricato della difesa e rappresentanza di ASL ravvisa un rischio di soccombenza “probabile”, questi proporrà tempestivamente alla S.C. “Affari Generali e Legali” e al *Loss Adjuster* una *exit strategy* che permetta la miglior tutela possibile dell'Azienda e degli esercenti la professione sanitaria coinvolti. La proposta dell'avvocato, se il *Loss Adjuster* la ritiene percorribile, viene esaminata dal Comitato Gestione Sinistri, che deciderà se dare seguito alla stessa o se optare per una diversa soluzione. Per il pagamento del compenso, il legale trasmette il preavviso di parcella del suo compenso al *Loss Adjuster*, il quale, valutatane la coerenza con l'attività svolta e il preventivo, chiede all'Azienda Sociosanitaria Ligure n.2 di mettere a disposizione di ASL5 le somme necessarie al pagamento, ricevute le quali gli uffici di ASL5 si attiveranno per disporre la liquidazione delle somme dovute.

Fatto salvo ciò che stato specificato, trovano applicazione, se e in quanto compatibili, le disposizioni del presente disciplinare anche

per questa tipologia di incarichi, incluse quelle relative ai compensi.

Patrocinio legale dei dipendenti

Il presente disciplinare si applica soltanto ai casi di “assistenza diretta”, ossia agli incarichi che i dipendenti conferiscono ad avvocati presenti nell'albo aziendale e i cui oneri sono direttamente a carico di ASL5; per il rimborso delle spese sostenute dal dipendente per incarichi ad avvocati, non presenti nell'albo aziendale, valgono le regole previste dal regolamento aziendale in materia di tutela legale.

Il patrocinio legale dei dipendenti rientra nelle previsioni della l.r. ligure n.28 del 2011 e della D.G.R. n.102 del 2014 (articolo 21) e, pertanto, gli oneri sono a carico di ASL5 solo nei casi e nei limiti previsti dalle stesse e dalle norme della contrattazione collettiva. Il legale incaricato è consapevole delle norme dei contratti collettivi che regolano la materia.

I compensi per il patrocinio del personale dipendente dell'Azienda sono conteggiati applicando la riduzione del 50% per ogni fase di cui alle tabelle del D.M. n.55/2014 e s.m.i. (in altre parole, vengono riconosciuti i cosiddetti valori “minimi tariffari”).

Se e per quanto compatibili, si applicano le disposizioni del presente disciplinare.

Patrocinio legale di cui all'art.26 della L.R. 28 dicembre 2017, n.29

Il legale è consapevole che l'Azienda:

- assume a proprio carico gli oneri di difesa sostenuti dai Direttori generali e dai Direttori amministrativi, sanitari e sociosanitari in relazione a procedimenti di responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile, avviati nei loro confronti con riguardo ad atti direttamente connessi con l'esercizio delle loro funzioni;
- può anticipare gli oneri di difesa sin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del medesimo, a condizione che non sussista conflitto d'interessi;
- in caso di sentenza definitiva di condanna per fatti commessi con dolo o colpa grave, recupera tutti gli oneri sostenuti in ogni grado del giudizio per la difesa del Direttore generale e dei Direttori amministrativo, sanitario e sociosanitario.

Per quanto compatibile, il presente disciplinare si applica agli incarichi affidati dai detti Direttori agli avvocati, presenti nell'albo aziendale.

Revoca o rinuncia

L'Azienda può revocare gli incarichi conferiti in qualsiasi momento, in tutto o in parte, senza motivazione e senza preavviso, fermo restando il pagamento dell'attività svolta fino al momento della revoca nella misura e secondo le modalità previste dal presente disciplinare

Qualora l'Avvocato decida di rinunciare all'incarico allo stesso conferito, ha diritto al rimborso delle spese sostenute e al compenso, parametrato all'opera concretamente svolta fino al momento della rinuncia, nei limiti e secondo le modalità previste dal presente disciplinare. Nel rispetto dei principi di correttezza, buona fede e diligenza professionale, il legale deve consegnare tempestivamente tutta la documentazione ricevuta – nonché quella ulteriore in suo possesso – al nuovo legale che verrà indicato dall'Azienda, al

quale dovrà anche fornire tutte le informazioni necessarie per il proseguo della causa. L'avvocato esercita la rinuncia all'incarico in modo da evitare ogni pregiudizio, anche potenziale, alla difesa e ai diritti dell'Azienda o dei dipendenti assistiti.

In ogni caso e salvo diversa indicazione, l'avvocato deve proseguire nell'attività difensiva fino a che non sia divenuta operativa la sua sostituzione con un altro professionista.

Altre condizioni

L'avvocato incaricato deve tempestivamente comunicare all'Azienda ogni evento professionale idoneo a modificare il rapporto professionale instaurato. A titolo meramente esemplificativo, devono essere immediatamente comunicati: la cessazione dell'attività, il trasferimento dello studio legale, la modifica delle informazioni di contatto e dei dati bancari, le variazioni della polizza assicurativa per responsabilità professionale.

L'avvocato, individuato per l'affidamento dell'incarico, non deve trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, ed è suo dovere astenersi dall'accettare incarichi che lo pongano in tale stato, dandone sollecita comunicazione all'Azienda.

L'avvocato, sottoscrivendo il presente disciplinare, lo accetta in ogni sua parte. Resta inteso che l'eventuale dichiarata invalidità, nullità, annullabilità, inefficacia, inapplicabilità – anche parziale – di una o più previsioni contenute nel presente disciplinare, non determina alcuna conseguenza sulle altre previsioni, che restano valide e operanti.

Il presente disciplinare può essere oggetto di modifiche e integrazioni a motivo di eventuali disposizioni regionali in materia.

Disposizioni transitorie e finali

Il presente disciplinare si applica a tutti gli incarichi conferiti successivamente all'inserimento dell'avvocato nell'albo aziendale, per il quale esso viene sottoscritto da parte dell'avvocato, e la sua validità persiste fino alla conclusione dell'incarico conferito, anche qualora il termine dello stesso sia successivo alla durata dell'albo aziendale.

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, trova applicazione la normativa nazionale, regionale e contrattuale vigente in materia.

Data: _____

Per accettazione: l'avv. _____ firma: _____

Per ASL5, giusta delega del Direttore Generale:

il Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali, dott. Fabio Cargioli _____